



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

PENSIONI AI SUPERSTITI

Anche la pensione di reversibilità o ai superstiti ha subito l'aggiornamento ISTAT per il 2005.

Non si registrano modificazioni per quanto riguarda requisiti e modalità relative.

IMPORTO DELLA PENSIONE, ALIQUOTE DI REVERSIBILITA'

Le aliquote di reversibilità da applicare alla pensione diretta in caso di morte del pensionato, o alla pensione teoricamente spettante in caso di morte di assicurato, sono le seguenti:

coniuge	60%
orfano solo	70%
coniuge con orfano	$60 + 20 = 80\%$
coniuge con due o più orfani	$60 + 20 + 20\dots = 100\%$
due orfani	$40 + 40 = 80\%$
tre o più orfani	100%
genitori, fratelli o sorelle	15% ciascuno

Il titolare della pensione può avere altri redditi che fanno cumulo con l'assegno.

Non tutti i redditi, però, vengono assunti al fine di un eventuale "taglio" della pensione.

REDDITI DA CONSIDERARE

- Tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni o deduzioni);
- Per i redditi da lavoro autonomo devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori;
- Redditi conseguiti all'estero;

- Le pensioni estere dirette.

REDDITI DA ESCLUDERE DAL CALCOLO

- Importo della pensione di reversibilità oggetto di verifica ed eventuali pensioni di reversibilità erogate da enti diversi dall'INPS o da enti stranieri;
- Casa di abitazione e le relative pertinenze;
- Competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- Trattamento di fine rapporto;
- Assegno al nucleo familiare e assegno familiare;
- Pensione sociale e assegno sociale;
- Pensione di guerra e indennità accessorie;
- Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per l'infermità contratte in servizio di leva;
- Pensioni e assegni per invalidi civili e sordomuti;
- Indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- Rendite vitalizie INAIL;
- Interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

Il cumulo a fronte degli altri redditi può comportare la diminuzione dell'assegno di reversibilità secondo la seguente tabella:

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON REDDITI DEL BENEFICIARIO

Art. 1, c. 41. L. 335/95, tabella F

Limiti di reddito

Ammontare dei redditi	percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti	- 25% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti	- 40% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti	- 50% dell'importo della pensione

ANNO 2005

<u>fino a €16.380,78</u>	<u>nessuna detrazione</u>
<u>oltre €16.380,78 fino a €21.841,04</u>	<u>- 25%</u>
<u>oltre €21.841,04 fino a €27.301,30</u>	<u>- 40%</u>
<u>oltre €27.301,30</u>	<u>- 50%</u>

ESECUTIVO NAZIONALE FABI PENSIONATI

Roma 31 marzo 2005

PENSIONI AI SUPERSTITI3103